



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

LA SPEZIA

(Largo Michele Fiorillo, 2 – 19124 La Spezia)

Tel. + 390187 2581238 – Fax + 390187 770510

www.guardiacostiera.it/la-spezia - e-mail cplaspezia@mit.gov.it



Ordinanza n. 72 in data 28 aprile 2023

“Disciplina del Diporto Nautico”





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

(Largo Michele Fiorillo, 2 – 19124 La Spezia)

Tel. + 390187 2581238 – Fax + 390187 770510

www.guardiacostiera.it/la-spezia - e-mail cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA

OGGETTO: Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo della Spezia.

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto della Spezia,

- VISTO** il decreto legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO** il D.M. 29.07.2008, n. 146, Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTO** il D.M. 1° settembre 2021, "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne";
- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960, "Disciplina dello sci nautico" e il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n. 260142 del 20 febbraio 1993, relativo a "Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico";
- VISTE** le disposizioni e gli indirizzi ministeriali in materia di sicurezza della navigazione delle tavole a vela "*windsurf*", nonché relativi ad utilizzo di aree demaniali marittime e specchi acquei per paracadutismo ascensionale in mare;
- VISTE** le disposizioni in materia di unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua e traino sci nautico per conto terzi;
- VISTO** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (*COLREG '72*) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 0051241 in data 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "*JetLev Flyer, Flyboard* e dispositivi ad essi assimilabili";
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 0090417 in data 18.07.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "Disciplina nautica dell'apparecchio denominato "*seabob*";
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 136426 in data 20.10.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "Obbligo assicurazione unità propulse con dispositivo denominato "*freewheeling*";
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 0026676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, riguardante l'utilizzo di mezzi del tipo "*e-bike* acquatica";
- VISTE** le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell'ordinanza che disciplina l'attività balneare;
- CONSIDERATO** che il vigente art. 27, comma 6, del Codice della nautica da diporto prevede che la navigazione e le modalità di condotta di natanti denominati *jole*,



pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e *kajak* ovvero delle moto d'acqua siano disciplinate dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti;

CONSIDERATO che, alla luce dell'art. 27, comma 9, del Codice della nautica da diporto, il presente provvedimento si limita ad aggiornare quello vigente a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni, ferme restando condivise peculiarità locali;

RAVVISATA pertanto, la necessità di disciplinare l'uso dei mezzi di cui sopra per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti nonché degli utenti in genere, anche per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la navigazione diportistica nei porti e nelle acque del Circondario marittimo della Spezia, che comprende il litorale dei Comuni costieri di Sarzana, Ameglia, Lerici, La Spezia, Porto Venere, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

A far data dalle ore **00:01 del 1° maggio 2023**, è approvato e reso esecutivo l'allegato **“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DELLA SPEZIA”**.

Articolo 2 (Sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o altro illecito amministrativo espressamente previsto dalla normativa, è punito ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Codice della nautica da diporto, e/o comunque ai sensi della normativa vigente al momento della trasgressione

Articolo 3 (Disposizioni finali)

Ai fini della presente Ordinanza, si rinvia integralmente alle definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

È fatto rinvio, per ulteriori aspetti connessi alle attività diportistiche, all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Liguria in materia di demanio marittimo, nonché a quelle dei singoli Comuni costieri.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e in particolare al Decreto legislativo 18.07.2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto, al D.M. 29.07.2008, n. 146 “Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto”, al Decreto Ministeriale 10.05.2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto e al D.M. 1° settembre 2021 recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo



o ricreativo nelle acque marittime e interne”.

Ogni altra precedente disposizione/ordinanza in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza è abrogata.

Articolo 4 (Pubblicità)

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia – ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.V. (CP) Alessandro DUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA LA SPEZIA

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DELLA SPEZIA

- CAPO I** NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
- CAPO II** SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA
- CAPO III** NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (*WINDSURF*)
- CAPO IV** NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA, SUP (*Stand up Paddle*)
- CAPO V** TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI E ATTIVITÀ SIMILARI O ASSIMILABILI)
- CAPO VI** SCI NAUTICO
- CAPO VII** PARACADUTISMO ASCENSIONALE E ATTIVITÀ SIMILE O ASSIMILABILE
- CAPO VIII** NAVIGAZIONE DEGLI SCOOTER ACQUATICI, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI
- CAPO IX** TAVOLA CON ACQUILONE (*KITESURF*)
- CAPO X** *JETLEV FLYER - FLYBOARD*
- CAPO XI** *SEABOB, SEA SCOOTER* E DISPOSITIVI ASSIMILABILI
- CAPO XII** *E-BIKE* ACQUATICA E TAVOLE ELETTRICHE (C.D. *E-FOIL*)
- CAPO XIII** LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITÁ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI NONCHÉ ATTIVITÀ DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO
- CAPO XIV** SNORKELING TRAINATO DA UNITA'
- CAPO XV** CORRIDOIO DI LANCIO

ALLEGATI

- 1) **COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**
- 2) **ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DA CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'UTILIZZATORE IN TUTTI I CASI IN CUI NON È RICHIESTA LA PATENTE NAUTICA**



CAPO I **NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

Articolo 1 **(Campo di applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica nel mare territoriale e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo della Spezia comprendente gli specchi acquei marittimi del litorale costiero ricompreso tra il Comune di Sarzana (Torrente Parmignola) e il Comune di Deiva Marina.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'ora in poi Regolamento di attuazione), il presente regolamento disciplina:
 - a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - (1) natanti da diporto denominati: *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali, SUP (*Stand Up Paddle*);
 - (2) moto d'acqua;
 - (3) *e-bike* acquatica ("Manta 5 XE1 - *Hydrofoil bike*");
 - (4) *jetlev flyer* e *flyboard*;
 - (5) tavole a vela (*windsurf*);
 - (6) tavole con aquilone (*kitesurf*);
 - (7) tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*, *body surf*, *bodyboard*, ecc.);
 - (8) tavole propulse a motore elettrico;
 - (9) natanti in attività di traino (ad es. sci nautico, paracadutismo ascensionale, *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle, *snorkeling*);
 - (10) natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri quadrati;
 - (11) propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e *snorkeling* (cd. *Sea scooter*);
 - b) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
 - c) tempi, modalità, nonché misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica.
3. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada della Spezia e degli altri approdi ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo della Spezia.

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **Autorità marittima:** la Capitaneria di porto della Spezia nonché gli Uffici Locali Marittimi di Foce del Magra, Lerici, Porto Venere e Levante ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo della Spezia;
 - b) **Balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
 - c) **Capitaneria:** la Capitaneria di porto della Spezia;
 - d) **Colreg '72:** Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con Legge 1085/77;
 - e) **Corridoio di lancio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato,



- come da disposizioni di cui al successivo Capo XIV, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
- f) **Dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
 - g) **E-bike acquatica:** bicicletta elettrica acquatica a pedalata assistita dotata di un motore elettrico e progettata per riprodurre fedelmente la performance ciclistica in acqua;
 - h) **Flyboard:** apparato *jet* costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad un moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del *Jetlev flyer*;
 - i) **Jetlev flyer:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato *jet* espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;
 - j) **Limite di navigazione:** distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale al natante da diporto è consentito navigare;
 - k) **Locazione:** il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
 - l) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, *jole*, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 (quattro) mq. e SUP per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti;
 - m) **Noleggio:** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
 - n) **Operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di locazione e noleggio;
 - o) **Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
 - p) **Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
 - q) **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
 - r) **Requisiti per la condotta:** età anagrafica o abilitazione necessarie per il comando ovvero condotta di natanti da diporto;
 - s) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
 - t) **Scuola di vela:** qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
 - u) **Scuola di tavola a vela:** qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "*windsurf*";
 - v) **Sea scooter:** mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente



- elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona;
- w) **Snorkeling**: attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
 - x) **Snorkeling trainato**: attività di *snorkeling* che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo *snorkeling* di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
 - y) **Stagione balneare**: periodo come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
 - z) **Tavola a vela (windsurf)**: tavola (*surf*) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
 - aa) **Tavola con aquilone (kitesurf)**: tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (*kite*) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al *kite* da cime dette "linee";
 - bb) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board)**: tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
 - aa) **Traino di galleggianti gonfiabili o similari**: attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati "*banana-boat*", piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

Articolo 3

(Navigazione all'interno dei porti, delle rade e nelle acque del Circondario)

1. Negli specchi acquei dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo della Spezia, tutte le unità da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico.
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita dai canali di ingresso/uscita dai porti del Circondario devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, mantenere la minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.
3. È vietato ostruire e/o impedire l'alaggio e il varo delle unità in prossimità dell'accesso agli scivoli pubblici.
I concessionari di aree demaniali marittime e portuali nei cui titoli concessori è previsto uno scalo di alaggio nell'ambito dell'area assentita, ne garantiscono l'utilizzo compatibilmente con gli orari di apertura e la presenza di personale.
4. È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli se non autorizzati.
5. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Circondario marittimo della Spezia



devono essere permanentemente vigilate e custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal comandante/proprietario e/o dal soggetto che ne ha la disponibilità in base ai vigenti contratti di utilizzo o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione in grado di intervenire per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo/emergenza.

6. A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato:
 - a) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 100 (cento) metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi ed all'interno dei porti stessi senza specifica autorizzazione dell'Autorità marittima e, comunque, intralciare l'entrata e l'uscita di navi dal porto;
 - b) avvicinarsi e mantenersi:
 - a meno di 100 (cento) metri dalle navi alla fonda, senza specifica autorizzazione dell'Autorità marittima;
 - a meno di 100 (cento) metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - a meno di 5 (cinque) metri dal perimetro delimitante la concessione degli impianti di mitilicoltura/itticoltura;
 - c) navigare, durante la stagione balneare, dal 1° maggio al 30 settembre, entro i limiti previsti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare di questa Capitaneria di porto vigente.

Articolo 4 (Divieti e obblighi)

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 2 disciplinate dal presente regolamento può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate favorevoli e sotto la responsabilità dell'esercente.
2. Alle unità utilizzate è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 100 (cento) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo della Spezia ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 100 (cento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) entro 50 (cinquanta) metri da scogliere, barriere, opere di difesa della costa poste parallelamente o perpendicolarmente alla costa;
 - f) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

CAPO II SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 5 (Prescrizioni e divieti)

1. Per lo svolgimento delle attività delle scuole di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. t) ed u), le stesse dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei relativi natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla



- navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne;
 - b) con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;
 - c) con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza.
 4. Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare permanentemente una cintura di salvataggio.

CAPO III

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 6 **(Prescrizioni e divieti)**

1. L'uso delle tavole a vela (*windsurf*) è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 7 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (*windsurf*) è di 14 (quattordici) anni compiuti o di 8 (otto) anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. Coloro che esercitano l'attività di "*windsurf*" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del *windsurf* per conto terzi da parte di società sportive e sodalizi, e comunque senza finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Chiunque svolga tale attività, sia a fini di lucro che non, sarà ritenuto direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
5. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
6. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi, le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

CAPO IV

NATANTE DA SPIAGGIA. A REMI. A VELA. SUP

Articolo 8 **(Prescrizioni generali)**

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di piccoli natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni previste dal decreto 1° settembre 2021.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, ovvero



senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 (Requisiti, condizioni divieti e limiti)

1. I natanti da spiaggia possono navigare entro 1 (uno) miglio dalla costa. Qualora si allontanino oltre i 200 (duecento) metri è fatto obbligo indossare idoneo mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio).
2. L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala *Beaufort* (7/10 nodi).
3. Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) indicate nella dichiarazione di conformità ovvero indicata nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.
4. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a 4 (quattro) metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 39, comma 3, lett. c), del Codice della nautica da diporto.
5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto della Spezia e degli altri porti/approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti/approdi nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi.

Articolo 10 (Disposizioni di dettaglio per l'utilizzo del SUP (*Stand up Paddle*))

1. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, dotarsi di idoneo laccio elastico, c.d. *leash* tale da mantenere la tavola vincolata alla caviglia anche in caso di caduta.
2. Fermo restando i limiti e divieti, per quanto applicabili, contenuti all'articolo 4 del presente Regolamento, la navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.
3. La partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile, con l'esclusione delle aree dove siano vigenti divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.
4. Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 (cinque) metri da essi, interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentano di manovrare pienamente il dispositivo.

CAPO V TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI E ATTIVITÀ SIMILARI O ASSIMILABILI

Articolo 11 (Prescrizioni generali)

1. Il traino di *banana boat* e di piccoli gommoni e attività simili o assimilabili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.



Articolo 12

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) l'unità trainante dovrà oltrepassare il limite dei 400 (quattrocento) metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) il conduttore dell'unità trainante dovrà avere almeno 18 (diciotto) anni, essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo, e dovrà essere sempre assistito da persona in possesso di brevetto al salvamento;
 - c) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29 luglio 2008, n. 146) e dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso in corso di validità. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - d) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
 - e) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - f) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
 - g) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) chiunque eserciti tale attività, sia ai fini di lucro che non, sarà ritenuto responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO VI SCI NAUTICO

Articolo 13

(Prescrizioni generali)

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 14

(Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) il conduttore delle unità dovrà essere munito di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona in possesso di brevetto al salvamento;
 - c) il conduttore dovrà avere almeno 18 (diciotto) anni compiuti;
 - d) lo sciatore dovrà avere almeno 14 (quattordici) anni compiuti;
 - e) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di



- ampio specchio retrovisore convesso, e dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - g) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 (cinquecento) metri dalla battigia;
 - h) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - i) ciascuna unità potrà trainare soltanto due persone per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
 - j) il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29 luglio 2008, n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare per ogni persona trainata, pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
 - k) durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa.
2. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità marittima è, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
 3. L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VII

PARACADUTISMO ASCENSIONALE E ATTIVITÀ SIMILE O ASSIMILABILE

Articolo 15

(Prescrizioni generali)

1. L'esercizio è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 16

(Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica del paracadutismo ascensionale è subordinata all'osservanza delle condizioni sottototate:
 - a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona in possesso di brevetto al salvamento;
 - b) il conduttore dovrà avere almeno 18 (diciotto) anni compiuti;
 - c) la persona trainata dovrà avere almeno 14 (quattordici) anni compiuti;



- d) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e) durante l'esercizio è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- f) l'unità impiegata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- g) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- h) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 (cinquecento) metri dalla spiaggia;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- j) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi ovvero 36,3 (trentasei/30) metri;
- k) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità e a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) l'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
- m) il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008, n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
- n) durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante;
- o) le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

CAPO VIII

NAVIGAZIONE DEGLI SCOOTER ACQUATICI, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 17 (Prescrizioni generali)

1. La navigazione degli scooter acquatici e mezzi simili è subordinata, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle



norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 18 (Condizioni per l'esercizio)

1. Per la condotta delle moto d'acqua è sempre obbligatorio il possesso di patente nautica.
2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica.
3. Gli acquascooter o moto d'acqua dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (bloccasterzo con ritorno automatico).
4. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Articolo 19 (Limitazioni)

1. Chiunque svolga attività con acquascooter/moto d'acqua, sia ai fini di lucro che non, è ritenuto direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
2. Durante la stagione balneare gli acquascooter/moto d'acqua possono navigare nella fascia di mare compresa tra i 400 (quattrocento) metri ed 1 (uno) miglio nautico dalla costa. In tale periodo il varo, l'alaggio, la partenza e l'atterraggio sono consentiti dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto e dagli appositi corridoi di lancio. Il tratto di mare attraversato per raggiungere la zona di navigazione consentita, deve avvenire alla velocità minima di manovra.

CAPO IX KITESURF (tavole con aquilone)

Articolo 20 (Prescrizioni generali)

1. L'esercizio del *kitesurf* è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 21 (Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per l'esercizio del *kitesurf* è fissata in 16 (sedici) anni compiuti.
2. È fatto obbligo a coloro che esercitano il *kitesurf* di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco protettivo di tipo ciclistico.
3. È obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul *kitesurf*, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo



idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

4. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
5. È vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 22 (Partenza e atterraggio)

1. Nelle zone vietate alla navigazione entro 200 (duecento) metri dalla linea di battigia, la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati *kitesurf* devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 20 (venti) metri ad allargarsi fino ad una ampiezza di 60 (sessanta) metri e ad una distanza dalla costa di 100 (cento) metri; tale ampiezza va mantenuta costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 100 (cento) metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 200 (duecento) metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 (venti) metri l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 200 (duecento) metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del *body drag*, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 (cento) metri dalla battigia. L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate *kitesurf* è subordinata all'autorizzazione della competente autorità di gestione del demanio marittimo.
3. Nei 100 (cento) metri sopra citati è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 23 (Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità *kitesurf* navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il *kitesurf*, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il *kitesurf*.
2. Quando due unità *kitesurf* procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il *kitesurf* e rallentando.
3. Quando un'unità *kitesurf* incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il *kitesurf* e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

CAPO X JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 24 (Prescrizioni generali)

1. Le attività sono soggette, per quanto applicabili, alle disposizioni del Capo I e del Capo VIII del presente Regolamento.
2. Ferme restando le limitazioni territoriali previste per l'utilizzo delle apparecchiature in



questione (entro un miglio dalla costa e/o dall'unità madre di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) D. Lgs. 171/2005 e all'art. 56 D.M. 146/2008), nonché le prescrizioni di cui agli articoli che seguono, le attività svolte con partenza "da e per gli arenili" ed "entro la distanza di un miglio dalla costa", possono essere svolte esclusivamente all'interno di specchi acquei circolari di adeguata profondità ad uso in sicurezza dell'apparecchiatura, aventi raggio di almeno 50 (cinquanta) metri, situati ad una distanza non inferiore ai 600 (seicento) metri dalla linea di costa, in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XIV del Regolamento.

Gli specchi acquei debbono risultare completamente liberi e sgombri da qualsiasi ostacolo (ad es. impianti/segnali da pesca, installazioni *off-shore*, ecc.) e devono essere preventivamente individuati a cura degli interessati/esercanti le attività nautiche.

Le aree devono essere segnalate dai medesimi interessati/esercanti mediante il posizionamento al centro dell'area di mare utilizzata, di un gavitello di colore giallo/rosso. A tal fine, i soggetti interessati devono avere l'utilizzo esclusivo dei predetti specchi acquei, da richiedersi per tempo all'Ente territoriale/locale competente, titolare della gestione del demanio marittimo/mare territoriale a finalità turistico – ricreative.

3. Per motivi di sicurezza, negli specchi acquei di cui al precedente punto 2 del presente articolo, potrà essere utilizzata una sola apparecchiatura per volta, avuto riguardo a quanto previsto per il *JetLev Flyer* di cui al successivo articolo 26, punto 1, lett. b) (presenza dell'"unità appoggio").
4. Durante la "stagione balneare", l'attraversamento della fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XV del Regolamento, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e, comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Nel caso di utilizzo di *Jetlev Flyer* di cui al successivo articolo 26, il transito nei predetti corridoi di lancio/atterraggio deve avvenire con l'unità galleggiante a motore spento trainata dall'unità appoggio. Il conduttore della stessa unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica e marinaresca al fine di evitare incidenti. Nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri ed i 1000 (mille) metri dalla costa, la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque con scafo in dislocamento.
5. Al di fuori della stagione balneare summenzionata, ove manchi il corridoio di lancio, i dispositivi in questione e le rispettive unità di appoggio possono effettuare la partenza dariva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni utile accorgimento di sicurezza.
6. L'utilizzo dei dispositivi in questione è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo per il *Flyboard*, di cui al successivo articolo 27, il caso in cui a bordo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.
7. L'età minima per l'utilizzo delle apparecchiature è di 18 (diciotto) anni compiuti (come previsto per la patente nautica); si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 in premessa richiamato.
8. L'utilizzo delle apparecchiature di cui trattasi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine assicurate favorevoli, anche in relazione alla categoria di progettazione del mezzo, prescritta ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D. Lgs. 171/2005 ed Allegato II dello stesso Decreto.
9. Il limite massimo per l'utilizzo in altezza è di 10 (dieci) metri dalla superficie acquea.
10. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza le apparecchiature



- in questione, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
11. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento omologato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
 12. I soggetti esercenti le attività di che trattasi svolte per conto terzi, dovranno essere iscritti in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere muniti di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dall'Autorità/Ente competente.
 13. I soggetti che svolgono tali attività erogando servizi a terzi con o senza fini di lucro, e/o a titolo privato, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati nelle attività in questione, che dovranno essere dotati ciascuno di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e le persone trasportate, estesa a favore dell'utilizzatore degli stessi, per gli infortuni ed i danni patiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

Articolo 25

(Requisiti e condizioni per l'esercizio dell'attività denominata "JetLev Flyer")

1. L'esercizio dell'attività denominata *JetLev Flyer* è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a metri dieci;
 - b) l'utilizzatore del *JetLev Flyer* deve essere accompagnato da una unità a motore munita di idrogetto e/o elica intubata, in appoggio ai fini di pronta assistenza, che lo segua alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza, si intende la distanza tra il *JetLev Flyer* e l'unità appoggio che consenta al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente ed in sicurezza gli obblighi di assistenza dicui al presente alinea, in caso di emergenza;
 - c) l'utilizzatore del *JetLev Flyer*, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.M. 146/2008 in premessa richiamato, oltre ad indossare permanentemente il mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato di cui al precedente articolo 21 punto 11, deve indossare un casco protettivo omologato per sport acquatici.
2. L'unità appoggio deve essere condotta da persona maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 171/2005, che deve essere sempre assistita da una persona in possesso di brevetto al salvamento, il cui compito è anche quello di sorvegliare l'utilizzatore del *JetLev Flyer*. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo da una persona in possesso di brevetto al salvamento.
3. L'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 146/2008, nonché indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm. e ii.;
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del *JetLev Flyer*;
 - e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.



4. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore del *JetLev Flyer* per volta.
5. Sull'unità appoggio, oltre al conducente una persona in possesso del brevetto al salvamento; può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore del *JetLev Flyer*, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
6. È vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.

Articolo 26

(Requisiti e condizioni particolari per l'esercizio dell'attività denominata "Flyboard")

1. L'esercizio dell'attività denominata "Flyboard", è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia, una persona alla condotta della moto d'acqua (*conducente*) e l'altra collegata alla stessa (*condotto*);
 - b) la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 (quindici) nodi, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 25 punto 4;
 - c) sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) i conduttori degli *acquascooter*/moto d'acqua impiegati nell'attività di *Flyboard*, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco protettivo omologato per sport acquatici. Dette disposizioni si applicano anche alla persona trasportata (*condotto*), collegata al mezzo;
 - e) gli *acquascooter*/moto d'acqua impiegati nell'attività di *Flyboard* devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
 - f) unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'Ente tecnico, dei richiedenti, ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata in duplice copia con marca da bollo, a questa Autorità marittima;
 - g) ciascun *acquascooter*/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività.

Articolo 27

(Limitazioni e divieti particolari)

1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 25, l'esercizio delle attività denominate "*JetLev Flyer*" e "*Flyboard*" è subordinato altresì a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Alle unità di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo 4, è fatto divieto di navigare:
 - a) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - b) gareggiare in velocità con altre unità;
 - c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, nonché le persone che praticano il *kitesurf* o il *windsurf*. Tale distanza è quella che consente all'utilizzatore del *JetLev Flyer* o al conducente del *Flyboard* di prevenire con largo anticipo il verificarsi di qualsiasi situazione di pericolo e/o incidente, e scongiurare il rischio di colpire eventuali persone in caso di caduta in mare.



CAPO XI

SEABOB, SEA SCOOTER E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 28 **(Prescrizioni generali)**

1. L'uso dei dispositivi denominati "seabob", "seascooter" e di apparecchi simili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 29 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

1. L'utilizzo del "seabob" e del "seascooter" è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) date le caratteristiche tecniche del mezzo, l'età minima per la conduzione è di 16 (sedici) anni compiuti;
 - b) divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione; in caso di partenza da terra, la stessa potrà essere attraversata solo perpendicolarmente e alla minima velocità possibile - massimo 2 (due) nodi - fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
 - c) taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 (sette) nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 (due/50) metri di profondità;
 - d) presenza massima di 2 (due) apparecchi per ogni 100 (cento) metri di larghezza di specchio acqueo;
 - e) segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 (cinquanta) metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida;
 - f) limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo).

CAPO XII

E-BIKE ACQUATICA, TAVOLE ELETTRICHE E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 30 **(Prescrizioni generali)**

1. L'utilizzo dei dispositivi denominati "e-bike acquatica", tavole elettriche e di apparecchi simili, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 31 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

1. L'utilizzo dei dispositivi denominati "e-bike acquatica", tavole elettriche e di apparecchi simili è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) età minima di anni 16 (sedici) per la conduzione;
 - b) limite di navigazione fino a 1000 (mille) metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
 - c) i conduttori dei dispositivi di cui sopra impiegati devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco protettivo omologato per sport acquatici.



- d) è fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa;
- e) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni a indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

CAPO XIII

LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI NONCHÉ ATTIVITÀ DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne si applicano le disposizioni di cui al Decreto 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2022, cui si fa integrale ed espresso rinvio, fatte salve le prescrizioni che seguono dettate da specificità locali.

Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, inoltre, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel titolo III, Capo II, del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008, n. 146).

Articolo 32

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Gli *scooter* acquatici/moto d'acqua e mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo.
2. Il locatore/noleggiante deve predisporre specifico registro su cui annotare – per prioritarie esigenze di sicurezza connesse ad attività di ricerca e soccorso in mare – il numero delle unità noleggiate/locate, il giorno, l'ora d'inizio e fine, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante, gli estremi della patente nautica qualora prevista per il mezzo, il numero del contratto stipulato e il numero totale di persone imbarcate.
3. Il locatore/noleggiante è obbligato a mantenere pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate e a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria per le postazioni di locazione/noleggio che rispettano contestualmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) che i mezzi locati/noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 (trecento) metri dalla costa;
 - b) che il locatore/noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno è presente la postazione di locazione/noleggio;
 - c) che lo stabilimento balneare di cui alla precedente lettera b) sia munito dell'imbarcazione di emergenza.
4. Ferme restando le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di "*marine resort*", il contratto di locazione/noleggio di "unità da diporto" non autorizza l'utilizzo della medesima per finalità ricettive/alberghiere, residenziali, attività di "*boat & breakfast*" o similari, poiché tali formule di impiego non sono configurabili nello scopo sportivo e ricreativo che, invece, deve caratterizzare la navigazione da diporto. Allo stesso modo, i natanti locati/noleggiati non possono essere adibiti ad attività di noleggio occasionale ex art. 49-*bis* del Codice del diporto o ad attività di trasporto di persone a titolo oneroso di



cui agli articoli da 396 a 418 del Codice della Navigazione.

Articolo 33

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime)

1. Prima di procedere alle immersioni, il sodalizio che le organizza dovrà far pervenire alla Capitaneria di porto della Spezia - Sala Operativa, anche a mezzo fax o P.E.C./e-mail, un'informativa riportante:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - d) eventuale unità navale utilizzata;
 - e) modalità operative.
2. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza, oltre a quelle già previste dagli articoli 90 e 91 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008, n. 146):
 - a) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità marittime, ospedali, centri iperbarici, ecc.);
 - b) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
3. L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da soggetto in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza e da operatore abilitato al primo soccorso ai sensi del vigente decreto già citato (art. 91).
4. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
 - a) a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio;
 - c) nelle zone di mare interdette alla balneazione, o alla stessa esclusivamente o prioritariamente destinate.

È fatta eccezione lo svolgimento di immersioni organizzate da sodalizi a scopo ricreativo, di interesse biologico e/o didattiche nella zona di mare compresa tra la battigia e le scogliere parallele alla costa, al di fuori degli orari di balneazione di maggiore affluenza, anche in assenza di unità appoggio ma con tutti i presidi di sicurezza; in tal caso dovrà essere effettuata specifica comunicazione nelle medesime modalità di cui al punto 1.

CAPO XIV

SNORKELING TRAINATO DA UNITA'

Articolo 34

(Prescrizioni generali)

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XI del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di *snorkeling* trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XIII e fermo restando quanto previsto dal decreto 1° settembre 2021.



3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 35 (Requisiti e condizioni)

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XIII, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
3. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
4. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
5. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
6. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art. 130 del DPR 1639/1968 (bandiera rossa con striscia trasversale bianca).
7. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo *snorkeling* per volta.

Articolo 36 (Divieti e limiti)

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo 4, è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) navigare:
 - (1) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - (2) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra l'unità trainante e la persona trainata non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri.
3. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capo, è fatto divieto di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è consentito esclusivamente attraverso corridoi di lancio, appositamente autorizzati e installati.



5. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità preposta al traino può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
6. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto della Spezia e degli altri porti/ approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
7. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella *Colreg '72*.

Articolo 37 (Dotazioni di sicurezza)

1. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 del DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e ss.mm. e ii.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

CAPO XV CORRIDOI DI LANCIO

Articolo 38 (Condizioni e caratteristiche)

1. In relazione ai divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione, per consentire la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari di strutture balneari e/o i titolari di aree in concessione per attività nautiche e di locazione e noleggio natanti devono installare, previa istanza ed ottenimento di autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, un corridoio di lancio.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) ampiezza di 10 (dieci) metri. Tale misura potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa;
 - b) profondità maggiore di 50 (cinquanta) metri rispetto al limite della zona di mare



- prioritariamente riservata alla balneazione, per un totale di 250 (duecentocinquanta) metri dalla linea di battigia;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di 20 (venti) metri per i primi 100 (cento) metri ed a distanza di 50 (cinquanta) metri per la restante profondità;
 - d) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - e) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - f) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**. Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche nelle lingue inglese, francese e tedesco.
 - g) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Articolo 39

(Divieti e obblighi nei corridoi di lancio)

Nella zona di mare di cui all'articolo 38, comma 2, lettera b), per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua devono essere osservate le seguenti prescrizioni e norme di comportamento:

1. L'atterraggio e la partenza devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
2. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua e le unità adibite all'esercizio dello sci nautico, paracadutismo ascensionale e attività di traino simili, devono percorrere detti corridoi di lancio a lento moto ed a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
3. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio con andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
4. È vietato, all'interno dei corridoi di lancio, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità da diporto.
5. È fatto, comunque, divieto alle unità da diporto di raggiungere e partire dalle spiagge frequentate da bagnanti senza utilizzare gli appositi corridoi di lancio.
6. All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.
7. Il corridoio di lancio deve essere utilizzato anche per l'uscita e l'atterraggio di unità propulse con dispositivo denominato "*freewheeling*", o simili, essendone precluso l'uso nella fascia riservata alla balneazione.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____,

il ____ ____, residente a _____ in _____, C.F. _____, legale rappresentante di Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, Centro di immersione e addestramento subacqueo, Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____ n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per locazione noleggio appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;
che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.


N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.



N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.



Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specificino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

